SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2371

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDELLI, SELLITTI, MARINI, VOZZI e MODOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1995

Disciplina delle attività di restauro di beni culturali e requisiti di qualificazione dei soggetti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'attenzione per l'immenso patrimonio culturale del nostro Paese ha visto corrispondere, negli anni '80, risorse finanziarie crescenti, grazie anche ad una maggiore comprensione delle sue potenzialità quale fonte di ricchezza e di occupazione. Questa nuova consapevolezza per l'«economia della cultura» ha aggiunto motivazioni ulteriori alle più antiche ragioni della tutela e della conservazione dei beni culturali.

Il pensiero italiano vanta la paternità di un diverso e moderno modo di interpretare il restauro, modo divenuto nel tempo punto di riferimento universale, lungo un percorso durato due secoli e che ha indissolubilmente saldato il concetto di restituzione a quello di conservazione, ponendo l'accento sul rispetto del testo critico e finalizzando ogni atto all'obiettivo primario della trasmissione al futuro di tutti i suoi dati culturali.

Ciò nonostante, questo corso virtuoso rischia di interrompersi a causa di una legislazione che, in materia di restauro, è ancora ampiamente lacunosa. In particolare, a fronte della delicatezza dei compiti e del richiesto grado di specializzazione tecnico-professionale, non vi è ancora, a termini di legge, modo di individuare in maniera univoca una figura professionale deputata agli interventi di conservazione e di restauro dei beni culturali.

Un complesso intreccio normativo è all'origine di una situazione per cui, di fatto, non esiste in Italia un sistema di formazione professionale la legge 21 dicembre 1978, n. 845, si è sovrapposta contraddittoriamente alle precedenti norme che affidavano compiti specifici di formazione all'Istituto centrale del restauro. Inoltre, anche gli istituti statali d'arte, i licei artistici, le Accademie di belle arti e da ultima l'università, forniscono, in tipologie del tutto dissimili, formazione al restauro.

Abbiamo dunque un totale di tre Ministeri, oltre agli enti locali, che operano senza alcuna sinergia, senza alcun raccordo nei rapporti, nonostante l'avvertita urgenza di una ridefinizione delle rispettive competenze nel settore dei Beni culturali.

In questo scenario, le pubbliche amministrazioni che devono appaltare i lavori di restauro si scontrano sovente con l'assenza di adeguati criteri di conoscenza e di selezione nell'ampio ventaglio di offerte che propone il mercato.

Il settore infatti ha un'ampiezza di sfere di attività professionali e manuali che comprendono le grandi imprese, al momento degli appalti, fino alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane, nei lavori di dimensioni meno significative ma che richiedono particolari manualità.

Da quasi un decennio si tenta inutilmente di identificare il profilo del restauratore, sotto gli aspetti prima menzionati, e di comporre un quadro normativo generale per i diversi segmenti di operatori e di imprese presenti sul mercato del restauro. Basterà scorrere le relazioni introduttive delle molte iniziative di legge che hanno preceduto la presente per accorgersi che i problemi sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Si trattava spesso di progetti di riforma completi ed ambiziosi. Vi si contemplava l'istituzione di un circuito di formazione innovativo, omogeneamente diffuso sul territorio, oppure la creazione di un albo professionale, od anche l'abbinamento delle due cose. Tentativi diversi per concezione, entità, provenienza politica, accomunati dalla medesima sorte di insuccesso.

Tutto questo induce a riflettere sulla complessità del problema che esige la composizione di un amplissimo ventaglio di competenze e di interessi, e va inserito nel

più ampio dibattito in materia di decentramento come di adeguamento alla normativa europea, in tema di struttura, di livelli della formazione come di regime degli appalti pubblici.

Tuttavia, se da un lato necessita di cautela la soluzione globale del problema, dall'altro vi è l'improcrastinabile urgenza di iniziare a porre le premesse per un intervento di armonizzazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti, quale base di partenza, a monte della definizione dei contenuti formativi per la futura figura professionale del restauratore.

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione della legge e tende a definire lo specifico contesto, oggetto dell'intervento specialistico del conservatore-restauratore. La competenza comprende, oltre agli oggetti ed ai beni mobili, anche tutte le superfici e pertinenze di edifici monumentali storici od archeologici dotate di un proprio intrinseco valore artistico, storico o documentale, quali per esempio dipinti murali, mosaici, sculture, decorazioni in stucco, e anche terracotte architettoniche, finiture pittoriche di solai in legno e quant'altro. Restano esclusi gli aspetti architettonico-strutturali, che necessitano di competenze ed organizzazione di mezzi diverse e peraltro già regolamentati da altre norme.

L'articolo 2 sancisce la necessità di una specifica qualificazione per l'esercizio delle attività di restauro e conservazione dei beni culturali. Non esiste infatti a tutt'oggi, nella normativa italiana, una simile determinazione.

L'articolo 3 definisce i requisiti di preparazione culturale e professionale. In assenza di un riferimento univoco, si deve determinare un parametro standardizzato che serva da stimolo, se non per una riforma vera e propria, almeno per un adeguamento, in termini di livello e di durata, dei vari corsi presentati attualmente sul mercato della formazione al restauro. Resta comunque necessario un intervento da parte degli organi statali a ciò preposti, per definire i contenuti di un percorso formativo omogeneo sul piano tecnico e culturale.

L'articolo 4 indica i requisiti delle imprese qualificate ad eseguire lavori di restauro ai sensi dell'articolo 1. Il principio informatore è che il bene culturale debba essere sempre e comunque trattato da personale qualificato. Perciò devono possedere adeguata preparazione non solo i dirigenti ed i responsabili dell'impresa, ma anche una quota sensibile degli operatori, in modo che in ogni passaggio sia garantita la qualità della prestazione.

Gli articoli 5 e 6 indicano delle prescrizioni per le amministrazioni e gli enti appaltanti, volte ad un'estesa ed efficace applicazione della legge.

Con l'articolo 7 si istituisce, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

Il successivo articolo 8 definisce la composizione della commissione mista, istituita e rinnovata quadriennalmente con decreto ministeriale, incaricata di dare attuazione e governo all'albo. La trasparenza è garantita, oltre che dalla composizione della commissione, dalla disponibilità degli atti e dalla documentazione acquisita a chiunque ne sia interessato.

Infine la norma transitoria contenuta nell'articolo 9 consente, limitatamente alla fase di avviamento della nuova normativa, di riconoscere i requisiti di qualificazione a soggetti in possesso di titoli culturali e/o professionali equiparabili a quelli di cui all'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina tutte le attività di conservazione, di restauro e di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni culturali immobili di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono assimilate ai beni culturali mobili le opere che, pur materialmente legate ad un bene immobile, non ne costituiscono componente strutturale, ma rivestono intrinseca valenza culturale.

3. Sono superfici decorate di beni culturali immobili le opere che, pur essendo materialmente partecipi della struttura di un immobile, rivestono una intrinseca valenza culturale.

Art. 2.

(Qualificazione dei soggetti)

1. Le attività di cui all'articolo 1, per qualunque importo, devono essere svolte da soggetti in possesso degli specifici requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

(Requisiti di idoneità)

1. Costituiscono requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1:

a) diploma o attestato, conseguito al termine di uno specifico corso formativo postsecondario, legalmente riconosciuto, a contenuto teorico-pratico, con frequenza minima obbligatoria di 2.400 ore ripartite in tre anni;

b) esperienza professionale di almeno un anno presso soggetti già in possesso di idoneità tecnico-professionale.

Art. 4.

(Qualificazione delle imprese)

1. Nelle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 1 devono essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale:

a) il direttore tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni;

b) almeno il 50 per cento del personale tecnico operativo utilizzato.

2. Per i consorzi tra imprese, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da almeno il 75 per cento delle imprese consorziate.

Art. 5.

(Affidamento dei lavori)

1. I lavori di cui all'articolo 1 sono di norma oggetto di specifica procedura di affidamento.

2. Qualora si tratti di lavori imprescindibilmente connessi ad altri di diversa natura e ricompresi in un'unica procedura di affidamento, le prestazioni inerenti attività di cui all'articolo 1 dovranno comunque essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi della presente legge. All'uopo si potrà ricorrere a raggruppamento temporaneo di imprese o a subappalto, nei limiti ed ai sensi della normativa vigente.

3. In nessun caso potrà essere disatteso quanto prescritto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 6.

(Norme di pubblicità e di controllo)

1. Le amministrazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara e nelle altre inizia-

tive di pubblicità prescritte dalla normativa vigente le indicazioni dei requisiti di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati che affidano lavori di cui all'articolo 1 della presente legge verificano il possesso dei requisiti da parte dei soggetti affidatari.

Art. 7.

(Albo dei soggetti abilitati)

1. È istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, di seguito denominato «albo».

Art. 8.

(Commissione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è istituita, con il compito di costituire, tenere, aggiornare e pubblicare l'albo, una commissione, composta da:

a) un magistrato di Cassazione;

b) il direttore dell'Istituto centrale per il restauro;

c) due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) tre rappresentanti dei restauratori, indicati dalle associazioni di categoria.

2. La commissione è rinnovata ogni quattro anni.

3. La documentazione acquisita dalla commissione, per la formazione dell'albo, rimane depositata presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ed è a disposizione di tutti i soggetti interessati.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di ido-

neità tecnico-professionale di cui all'articolo 3, sono altresì riconosciuti ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) possesso di attestato o titolo di studio, rilasciato da istituto statale o istituto legalmente riconosciuto, al termine di un corso strettamente attinente l'attività tecnica di restauro, della durata minima di 2.400 ore, congiuntamente ad almeno un anno di esperienza professionale nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) possesso di attestato o titolo di studio, rilasciato da istituto statale o istituto legalmente riconosciuto, al termine di un corso strettamente attinente l'attività tecnica di restauro, della durata minima di 1.200 ore, congiuntamente ad almeno tre anni di esperienza professionale nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) almeno cinque anni di esperienza professionale nelle attività di cui all'articolo 1, comprendente almeno tre lavori del cui contratto di affidamento il soggetto sia parte contraente;

d) almeno sette anni di esperienza professionale nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Ai sensi del presente articolo costituisce esperienza professionale, qualunque attività di lavori di conservazione, manutenzione e restauro come identificati nell'articolo 1.